



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 173 del 14 maggio 2020.

“Schema di decreto di norme di attuazione dell'art.23 dello Statuto della Regione Siciliana concernente l'istituzione della sezione civile della Corte di Cassazione in Sicilia”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione ed, in particolare, l'articolo 23;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, n.125, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana per l'attribuzione al Presidente della Regione, nell'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative di competenza regionale, della adozione dei provvedimenti demandati al Capo dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 concernente “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;

VISTO il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.83 del 4/5 marzo 2013: “Proposta di schema di norme di attuazione dell'art. 23, primo comma dello Statuto siciliano - Istituzione di sezioni della Corte di Cassazione in Sicilia”;

VISTA la nota prot. n.2911 del 12 maggio 2020 con la quale l'Assessore regionale per l'economia trasmette lo schema di decreto di norme di attuazione dell'art.23 dello Statuto della Regione Siciliana, concernente l'istituzione della Sezione civile della Corte di Cassazione in Sicilia, unitamente al parere, nota prot. n. 7950 del 7 maggio 2020, reso sul documento dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, sulla scorta di un precedente parere, nota prot. n.9989 del 30 marzo 2012, relativo ad analoga proposta di cui alla richiamata deliberazione della Giunta regionale n.83/2013 mai attuata;

CONSIDERATO che, nella relazione allegata al citato schema di norme di attuazione e acclusa alla predetta nota prot. n.2911/2020, l'Assessore regionale per l'economia, dopo una dettagliata ricostruzione storica della fonte normativa statutaria relativa all'istituzione della sezione staccata della Corte suprema, rappresenta che, proprio per l'oggettiva complessità della questione che ha determinato il decorso di un così lungo tempo per l'attuazione della stessa disposizione in parola, in sede di prima applicazione



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

si prevede che nella fattispecie il decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali riguardi soltanto la Sezione civile della Corte di Cassazione, rinviando ad una fase ulteriore quella relativa alla Sezione penale;

RITENUTO di approvare lo schema di decreto delle norme di attuazione dell'art.23, comma 1, dello Statuto della Regione Siciliana, concernente l'istituzione della sezione civile della Corte di Cassazione in Sicilia;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare lo schema di decreto delle norme di attuazione dell'art.23, comma 1, dello Statuto della Regione Siciliana, concernente l'istituzione della sezione civile della Corte di Cassazione in Sicilia, nel testo accluso alla nota prot. n. 2911 del 12 maggio 2020 dell'Assessore regionale per l'economia, costituenti allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

ER

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'Economia
L'Assessore

Palermo, 12-5-2020

N° prot. 2944

Oggetto: Schema di norme di attuazione dell'art.23 dello Statuto regionale concernente l'istituzione della Sezione civile della Corte di cassazione in Sicilia

Alla Segreteria di Giunta

E p.c. Alla Segreteria Generale

All'ufficio di gabinetto del Presidente della Regione

Si trasmette, affinché sia sottoposto all'esame della Giunta, lo schema di norme di attuazione dell'art.23 dello Statuto regionale concernente l'istituzione della Sezione civile della Corte di cassazione in Sicilia, unitamente al parere dell'Ufficio legislativo e legale reso sul documento, con nota n. 7950 del 7 maggio u.s., sulla scorta di un precedente parere (n.9989 del 30 marzo 2012) relativo ad analoga proposta per una delibera (n.85/2013) mai attuata.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA Segreteria della Giunta Regionale
12 MAG. 2020
PROT. N. 1608

12/05/2020 Str. 3

Bucini

SCHEMA DI DECRETO DI NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART.23 DELLO STATUTO
REGIONALE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELLA SEZIONE CIVILE DELLA CORTE
DI CASSAZIONE IN SICILIA

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il Regio decreto legislativo 15 maggio n 1945, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 recante approvazione dello Statuto della Regione siciliana e in particolare l'art. 23, comma 1;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'art.43 dello Statuto della Regione siciliana, espressa nella riunione del _____;

Udito il parere _____;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____.

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli Affari Regionali di concerto con il Ministro della Giustizia

emana

il seguente decreto legislativo

Art.1

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello Statuto speciale della Regione Siciliana, è istituita, in Sicilia, la sezione staccata, per gli affari civili, della Corte suprema di cassazione, facente parte ad ogni effetto della Corte di cassazione centrale e soggetta alla normativa della stessa, con sede a Palermo.

Art.2

1. La Sezione civile della Corte di cassazione in Sicilia è presieduta da un Presidente di Sezione. Sono assegnati alla stessa, inoltre, almeno otto magistrati per l'assolvimento delle funzioni giurisdizionali, prelevati dall'organico della Corte di cassazione.

2. Le nomine e le designazioni ai posti di magistrato competono al Consiglio superiore della Magistratura, secondo la vigente normativa sull'ordinamento giudiziario.

Art.3

1. Presso la Sezione civile della Corte di cassazione in Sicilia è istituita una Procura generale, costituente un organo decentrato della Procura istituita presso la Cassazione centrale, retta da un

Avvocato generale. Ad essa sono assegnati almeno dieci Sostituti Procuratori.

2. La Procura svolge le stesse funzioni previste dalla legislazione nazionale con le forme da essa prescritte.

3. È istituita, altresì, una sezione decentrata dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo, che svolge le funzioni previste dall'art. 68 del vigente Ordinamento giudiziario in collegamento organico e telematico con l'analogo Ufficio avente sede in Roma.

Art.4

1. Gli uffici di cancelleria, di segreteria ed il personale addetto alla Sezione civile della Corte di cassazione in Sicilia sono predisposti e gestiti dal Ministero della Giustizia secondo le norme ed i regolamenti statali che disciplinano le funzioni e la carriera degli addetti degli uffici giudiziari.

2. La Regione Siciliana provvede a fornire i locali per gli uffici e gli arredi necessari e può assegnare personale, a seguito di intese con competenti organi statali, attingendo dal proprio organico.

Art.5

1. La Sezione civile della Corte di Cassazione in Sicilia giudica sui ricorsi avverso le sentenze ed i provvedimenti definitivi a contenuto decisorio emessi da giudici ordinari e speciali aventi sede sul territorio della Regione siciliana.

Art.6

1. Restano deferite alle Sezioni Unite della Corte suprema di Cassazione aventi sede a Roma le questioni di giurisdizione, salvo il caso previsto dall'art. 374, primo comma, cod. proc. civ.

2. I ricorsi per motivi attinenti alla giurisdizione previsti dall'art. 111, comma VIII, Cost. avverso le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale e della Corte dei conti avente sede in Sicilia, sono rivolti direttamente alle Sezioni Unite della Corte di cassazione centrale.

3. La Sezione civile della Corte di cassazione in Sicilia deferisce, anche d'ufficio, alle sezioni Unite della Corte:

a) la risoluzione di questioni di diritto che abbiano dato luogo a contrasti di giurisprudenza tra le varie Sezioni della cassazione, quella regionale compresa;

b) le questioni di massima di particolare importanza.

4. Il riparto degli affari tra la Cassazione centrale e quella regionale non dà luogo a questioni di competenza trattandosi di Sezioni dello stesso Ufficio giudiziario. In caso di contestazione sul punto provvede all'assegnazione del ricorso alle Sezioni centrali o a quella regionale il Primo Presidente della Corte di cassazione su istanza di parte ovvero su sollecitazione di ufficio con proprio decreto.

Il decreto è impugnabile.

5. Nei casi previsti dal presente articolo la composizione delle Sezioni unite deve comprendere almeno due magistrati addetti alla Sezione civile della Corte di cassazione in Sicilia.

Art.7

1. I ricorsi alla Sezione civile della Corte di cassazione in Sicilia sono proposti contro le sentenze ed i provvedimenti impugnabili in Cassazione, impugnati o depositati dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Al collegio a sezioni unite in materia civile partecipano i magistrati appartenenti alle Sezioni civili per la Regione siciliana.
3. Nei casi di assegnazione o remissione alle sezioni unite civili ai sensi del codice di procedura civile il Presidente della Sezione civile della Corte di cassazione in Sicilia partecipa al collegio.

Art.8

1. Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni vigenti relative alle sezioni centrali della Corte di cassazione.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE

A norma dell'art. 23 dello Statuto siciliano, *Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni degli affari concernenti la Regione (1° comma), mentre "le sezioni del Consiglio di stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni rispettivamente consultive e di controllo amministrativo e contabile (2° comma); il 3° comma concerne poi la nomina dei magistrati della Corte dei Conti, prevedendosi poi che "I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del consiglio di Stato" (4° comma).*

La disposizione statutaria, sebbene in termini generali, declina l'autonomia regionale anche sul piano giurisdizionale, e, più in generale, della tutela giurisdizionale (oltre che su quello politico, normativo, amministrativo, e finanziario) che trova poi il suo completamento nell'introduzione dell'Alta Corte per la Regione siciliana, che lo stesso Statuto siciliano disciplina agli artt. 24-30.

Lo svuotamento delle funzioni dell'alta Corte operato dalla Corte costituzionale con le note sentenza n. 38 del 1957 e n. 6 del 1970, non ha tuttavia eliminato del tutto la peculiarità del sistema regionale siciliano di controllo delle leggi che, sebbene adesso affidato alla stessa Corte costituzionale è ancora regolato sul piano procedurale dalle disposizioni statutarie richiamate.

L'art.23 ha avuto attuazione:

- ✓ per quanto concerne la Corte dei conti: D.lgs. Pres. 6 maggio 1948, n. 654 e D.lgs. 18 giugno 1999, n.200;
- ✓ per quanto concerne il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana: D.lgs. Pres. 6 maggio 1948, n. 655 D.P.R. 5 aprile 1978, n. 204, poi sostituiti dal D.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373;
- ✓ per quanto concerne, infine, il rimedio del ricorso straordinario Presidente della Regione: D.P.R.29 gennaio 1982, n. 125.

Nessuna attuazione ha ancora ricevuto, invece, la previsione statutaria con riferimento alla sezione regionale della Corte di cassazione. Forse la più complessa fra le forme di invero dell'art. 23, perché in controtendenza rispetto ad una decisione di un accentramento giurisdizionale realizzato ben oltre la fase genetica dello Stato unitario (come invece avvenuto per i tribunali amministrativi e contabili) addirittura, per la cassazione civile, perfezionato durante la prima stagione del periodo fascista.

Si determina, in tal guisa, una singolare circostanza: l'ultima suprema giurisdizione scomparsa dalla Sicilia, nonostante la previsione statutaria è l'unica che non riesce ad essere ricostruita, mentre, anche a livello regionale, deve registrarsi la carenza di adeguati sforzi che condussero all'istituzione della sezione regionale della Corte di cassazione.

Occorre ricordare che l'introduzione nello Statuto del principio del decentramento della giurisdizione di cui all'art.23 corrisponde ad un mai sopito rimpianto dei siciliani, ed in particolare del foro, causato dalla soppressione, realizzata con l'unificazione attuata nel 1923, proprio dalla Corte di cassazione civile di Palermo.

Va ricordato che nell'ordinamento del Regno delle Due Sicilie, avevano sede a Palermo, distinte dagli omologhi istituti di Napoli, la Gran Corte Suprema di Giustizia (cioè la Corte di cassazione), la Consulta (cioè il supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa) e la Gran Corte dei Conti (cioè l'organo supremo di giurisdizione amministrativa) eredi, a loro volta, di organi le cui origini si perdevano nella storia plurisecolare del Regno di Sicilia.

E traccia di tale radice storica si rinviene anche nella relazione del presidente della commissione che ebbe incarico dalla Consulta regionale di elaborare il piano organico per l'istituzione dell'autonomia siciliana all'Alto Commissario per la Sicilia: *“La Sicilia tornerà ad avere gli organi di cui fu sempre gelosa ed orgogliosa: la Corte di Cassazione, la Gran Corte dei Conti, le cui funzioni di contenzioso amministrativo e di controllo contabile furono dai governi italiani assegnate al Consiglio di Stato ed alla Corte dei Conti”* (G. Salemi, *Lo Statuto della Regione siciliana. I lavori preparatori*, Milano 1961,39).

In sede di elaborazione ed approvazione dello Statuto siciliano, l'introduzione della previsione relativa al decentramento delle giurisdizioni superiori (ed anche di quella che un tempo era la giustizia ritenuta, vale a dire il ricorso straordinario) trovò quindi ragioni peculiari e risalenti nell'ordinamento preunitario ed unitario, ma rappresenta anche l'imprescindibile compendio di uno statuto che intendeva ricollegarsi alle costituzioni del 1812, del 1820 ed a quella del 1848, ma soprattutto al progetto di costituzione del 1860 elaborato dal Consiglio straordinario di Stato all'uopo istituito.

Ma il dibattito sul decentramento giurisdizionale, ed in particolare, del Giudice di nomofilachia, non investì soltanto la Consulta regionale siciliana.

Il rimpianto che alcuni settori del foro, non solo siciliano, avevano per la Corte di cassazione regionali di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, presenti sino al 1923 (la normativa abolitiva delle sezioni regionali per le funzioni in materia civile, R.D. 24 marzo 1923, 601, che ha demandato le loro attribuzioni alla Corte di Cassazione di Roma, che ha assunto la denominazione di Corte di Cassazione del Regno fa seguito alla legge 6 dicembre 1888, n. 5825 che ha sancito la soppressione delle analoghe Corti competenti in materia penale, determinando l'unificazione nelle due sezioni

istituite presso la Cassazione romana), è testimoniato dal dibattito in Assemblea costituente.

Va ricordata, in tal senso la posizione di Vittorio Emanuele Orlando che, al fine di contrastare l'emendamento di Calamandrei, volto ad affermare l'unicità della Corte di cassazione nella preoccupazione che con leggi ordinarie potesse subire un nuovo decentramento, affermava che le città sedi delle Corti di cassazione erano state delle scuole di diritto: "... la dove c'è la Cassazione, ivi esiste un fecondo, magnifico centro di cultura giuridica. E veramente, erano centri mirabili di cultura giuridica; veramente, Napoli e Torino, Firenze e Palermo, possono vantarsi di essere state, in virtù delle loro Cassazioni, delle grandi scuole di diritto" (seduta pom. Del 27 novembre 1947, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, vol. V, Roma 1976, pag. 4182).

Ma si tratta di una ricostruzione storica della fonte normativa statutaria che trova conforto negli stessi orientamenti della Corte costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme sul Consiglio di giustizia amministrativa ha *"ricordato che il decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali, sancito in via di principio dal citato art. 23, corrisponde ad un'antica tradizione siciliana, che non si limita all'esperienza della Corte di cassazione di Palermo prima dell'unificazione del 1923, ma addirittura risale all'ordinamento del Regno delle Due Sicilie, con l'istituzione in Palermo di due supremi organi di giustizia distinti da quelli omologhi con sede a Napoli. L'art 23 contiene dunque un principio specialità, che riafferma, anche se i termini generici ed atecnici, per di più formulati anteriormente alla redazione del testo costituzionale, un'aspirazione viva, e comunque saldamente radicata nella storia della Sicilia, ad ottenere forme di decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali. I decreti menzionati hanno avuto l'intento di attuare concretamente questa aspirazione, predisponendo moduli organizzativi e funzionali, che, tra le realizzazioni astrattamente possibili, specificassero ed eventualmente integrassero i principi enunciati (Corte costituzionale, 4 novembre 2004, n.316).*

Ad oltre settanta anni dall'approvazione dello Statuto, non può ancora prestarsi acquiescenza ai ritardi che hanno pesato sull'istituzione della sezione staccata della Corte suprema di Cassazione per la Sicilia e ciò non solo per assicurare l'intervento della norma statutaria, ma anche in quanto rappresenta un'opportunità di più agevole e meno costoso accesso alla giustizia per i cittadini siciliani. Il testo che si propone contiene lo schema di norme di attuazione dell'art.23 dello Statuto a questo fine.

Proprio per l'oggettiva complessità della questione che ha determinato il decorso di un così lungo tempo per l'attuazione della disposizione statutaria, in sede di prima applicazione si prevede che nella fattispecie il decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali riguardi soltanto la Sezione civile della Corte di cassazione, rinviando ad una fase ulteriore quella relativa alla Sezione penale